

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

(PROVINCIA DI FIRENZE)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2003

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2004

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2005

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2006

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19.04.2010

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**
- Art. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SOGGETTO GESTORE**
- Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA E SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 5 - TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**
- Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**
- Art. 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**
- Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**
- Art. 12 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 13 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**
- Art. 15 - ESCLUSIONI**
- Art. 16 - RIDUZIONI**
- Art. 17 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**
- Art. 18 - DECORRENZA DELLE ESENZIONI O AGEVOLAZIONI**
- Art. 19 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE**
- Art. 20 - RISCOSSIONE TARIFFA**
- Art. 21 - RIMBORSI**
- Art. 22 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RECUPERO**
- Art. 23 - PENALITA'**
- Art. 24 - NORME DI RINVIO**
- Art. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
- Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art.49 del D. Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
2. Nel regolamento sono stabiliti, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le connesse misure nei casi di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è applicata dal 1.1.2003; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del Dlgs. 30.12.92, n. 504.

Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle aree predette, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, effettuata in regime di privativa, è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 1000 metri, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera mentre quella variabile nella misura ridotta di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera a), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di incombente pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.
5. Il gestore del servizio, a cui è affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, è individuato nell'azienda S.A.FI. S.p.a.

Art. 4 – Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 5 bis. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa

dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.

6. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
7. Per i locali e/o le aree scoperte ad uso non istituzionale utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico all'Ente stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.
8. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio o attrezzature e/o impianti, e l'allacciamento anche a uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono, fermo restando:
 - a) che l'occupazione di locali per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica;
 - b) che l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
 - c) che si considera non allacciata a rete un'utenza qualora dalla bolletta della medesima risulti che per almeno due periodi di esazione non vi è stato alcun consumo;

Art. 5 – Termini per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata

nei termini di cui all'art. 19. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.

4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 19, la tariffa non è dovuta per i bimestri successivi se l'utente dimostri di non aver continuato la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 17, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 19. Negli altri casi, fatto salvo il caso di mera variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, l'abbuono o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia variazione.

Art. 6 – Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n.158.
2. La tariffa è applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

Art. 7 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.

Art.8 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite

nell'Allegato 1), tabelle 3a) e 4a), del D.P.R. n. 158/99, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche l'organo competente può individuare nelle categorie previste dal DPR n. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10 – Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;

b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;

2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2 bis Relativamente alle categorie 20 e 21 del DPR n. 158 del 1999 sono escluse dalla parte variabile quelle superfici che siano specificatamente identificate e destinate alla attività produttiva ove sulle stesse si producano rifiuti speciali

3. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte, sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 2), la superficie, relativa alla determinazione della parte variabile della tariffa, è ridotta nella misura percentuale indicata:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
• Autocarrozzeria	50%
• Autofficine ed elettrauto	50%
• Cimiteri	80%
• Distillerie	90%
• Distributori di carburante	30%
• Fabbri	40%
• Falegnameria	30%
• Fonderie	90%
• Galvanotecnici	90%
• Gommisti	80%
• Lavanderie	30%
• Officine Metalmeccaniche	50%

- Verniciatura 80%

Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma. 20%

4. Gli utenti per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 2) e 3) devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, presentando entro il 30 settembre di ogni anno idonea documentazione rilasciata da chi smaltisce i predetti rifiuti, dalla quale risulti che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi.
5. Per le attività economiche e/o professionali, ivi comprese anche gli affittacamere non professionali, svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.
6. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui ai commi 2) 3) dell'art. 9.
7. Per le aree esterne operative delle attività di cui al punto 4.3 tabella 3a) dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99 per le Categorie 4 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 la superficie per la parte variabile della tariffa è convenzionalmente ridotta del 50%.

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei famiglia conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
 - b) per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune ma, comunque, residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici del Comune di residenza;
 - c) per le utenze di cui all'art. 4, comma 6, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 19, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta; nel caso di utenza con unico occupante la richiesta anzidetta equivarrà a temporanea cessazione dell'utenza medesima.
 3. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
 4. Le utenze domestiche costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento il costo fisso attribuibile ad ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'Allegato 1) al D.P.R., n.158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento il costo fisso attribuibile ad ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato 1) al D.P.R. n.158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. n. 22/97.
3. La quota variabile è calcolata prendendo a riferimento il costo variabile attribuibile ad ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 4a dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, in modo da

assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 14 – Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque conduca, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed alla relativa riscossione.

Art. 15 – Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, soppalchi, cantine e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1,90;
 - c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;
 - d) la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc.

- e) unità immobiliari sia a destinazione abitativa che diversa, prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi. Si considera non allacciata anche l'utenza per la quale risultino dalla bolletta i consumi a zero per almeno due periodi di esazione consecutivi;
 - f) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
- a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - c) le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 3;
 - e) le serre a terra;
 - f) le aree scoperte adibite a verde;
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, ai sensi del presente comma, si applicano le riduzioni di cui all'art. 10.

5. Sono, inoltre, esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 16 – Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
- a) Utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali anche se di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt. 1000 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti. 60%.
 - b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; 20%
 - c) locali relativi ad utenze domestiche di cui al punto b) occupate o detenute da soggetto passivo che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno (non cumulabile con le riduzioni di cui alla precedente lettera b)); 20%
 - d) locali ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale od a uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa o denuncia inizio attività rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 33%
 - e) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti 30%
 - f) locali ed aree relative ad utenze non domestiche per le quali gli occupanti o detentori dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi con accertata minore produzione di rifiuti ovvero con pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero 30%
 - g) attività di cui al punto 4.3 tabella 3a) dell'Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99 Categoria 22 ove sia dimostrato con documentazione presentata

all'ufficio comunale competente la chiusura per un periodo complessivo superiore a 3 mesi all'anno 20%

- h) famiglie residenti che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione, utilizzando apposite attrezzature (compostiera) consegnate dal Comune o distribuite dal gestore del servizio nettezza urbana oppure acquistate, posizionate nei pressi dell'abitazione. Sarà concessa una riduzione del 10%
 - i) i locali relativi alle utenze non domestiche delle categorie 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, i cui conduttori, occupanti o detentori provvedano alla selezione e raccolta differenziata di scarti alimentari e vegetali, in esecuzione di appositi accordi sottoscritti con il gestore del servizio 10%
 - j) i locali relativi ad utenze non domestiche destinati ad uso didattico, previo avvio di apposito programma di raccolta differenziata concordato con il gestore del servizio e formalizzato con apposita convenzione 20%
2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.
 3. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.
 4. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicata una riduzione in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 5. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi 3) e 4) viene determinata annualmente, con separato provvedimento, dall'organo comunale competente, sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e/o dei rifiuti avviati a recupero.

6. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa.

Art. 17 – Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:

- a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, ad esclusione di locali e/o aree cimiteriali, gestiti direttamente dal Comune;
- b) i conventi, seminari e simili di qualsiasi culto pubblico per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni modo locali ed aree destinate ad attività diverse;
- c) gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;
- d) tutti i vani, le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in gestione alle società sportive locali; gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni di volontariato;
- e) i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestito da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;
- f) le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui ai commi d) ed e), partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

2. Sono, inoltre, concesse le seguenti agevolazioni tariffarie:

- a) convivenze o comunità, legalmente riconosciute, finalizzate al recupero di handicappati, tossicodipendenti riduzione tariffa del

50%;

- b) nuclei familiari composti solo da ultrasessantacinquenni che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- I. reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura con esclusione dell'eventuale reddito dell'abitazione di proprietà

oggetto del beneficio, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.;

- II. titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio.
- III. per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

riduzione tariffa del 50%;

- c) nuclei familiari (per nucleo familiare si intende quello indicato all'art. 17 comma 2 lettera b) punto III. in cui sia presente un portatore di handicap oppure un invalido:

riduzione tariffa del 60%;

a condizione che:

nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento (non computabile per il calcolo del reddito della seguente tabella) e con un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, per l'anno d'imposta precedente a quello di imposizione, che non sia superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:

– per una persona	€	15.235,48
– per due persone	€	19.108,91
– per tre persone	€	22.982,33
– per quattro persone	€	26.855,76
– per cinque persone	€	30.729,19
– per sei persone	€	34.602,61
per ogni persona in più si aggiungono	€	3.873,42

- d) nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% senza limitazione di reddito

riduzione tariffa del 20%

- 3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'Amministrazione comunale annualmente entro il 30 settembre, allegando documentazione probatoria.

4. Le esenzioni o le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al Gestore del Servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
5. Le agevolazioni disciplinate con il presente articolo potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della tariffa.
6. La Giunta Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni aggiuntive nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 18 – Decorrenza delle esenzioni o agevolazioni

1. Le esenzioni o agevolazioni di cui all'art. 17 hanno effetto:
 - a) per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2) ad esclusione del comma f) dell'art. 16;
 - b) per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

Art. 19 – Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, esclusa la variazione dei componenti il nucleo familiare per le famiglie residenti nel territorio comunale, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 60 giorni dalla data dell'evento.
3. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione

4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:
 - a) Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel comune, anche i dati identificativi, secondo quanto previsto con il comma 1, lett. a) e b) del precedente art. 11;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della, conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della, conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, esclusa la variazione del numero componenti il nucleo familiare, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa.
7. E' facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc.. ed ogni altro documento necessario per l'applicazione della tariffa.

Art. 20 – Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune, nonché nel presente regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso da un minimo di due rate ad un massimo di quattro rate.
4. Nei casi in cui debba procedersi al rimborso o al recupero della tariffa a seguito di variazioni nel corso dell'anno di elementi incidenti sull'ammontare della tariffa stessa, ad esclusione di quelli costituenti i presupposti per le esenzioni o le agevolazioni di cui all'art. 17, il gestore opera il conguaglio nella rata successiva.

Art. 21 – Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data di scadenza del pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Art. 22 – Attività di controllo, accertamento e recupero – Poteri del gestore

1. Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore del servizio può:
 - a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, lett. a), b) e c), entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore del servizio, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile;
 4. Il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 23 per i periodi cui la violazione si riferisce;
 5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente, alle richieste di cui al comma 3 nel termine concesso e non attivata, dal gestore del servizio la procedura di cui al comma 4), il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso, dal comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa soltanto al fine della rilevazione della destinazione d'uso e della relativa misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare.

Art. 23 – Penalità.

1. In caso di omessa denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 100% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.
2. In caso di infedele denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 50% della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.

3. In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 19, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione.

Se il ritardo è superiore a 90 gg. ma la denuncia interviene prima degli atti di accertamento del gestore, a norma dell'art.22, la penale è pari al 50% della tariffa dovuta

- 3 bis. Qualora il gestore provveda all'accertamento a norma dell'art. 22 e l'utente provveda, su semplice richiesta del gestore, alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall'art. 19, la penalità e l'importo minimo di cui al comma 1 sono ridotti del 20%.
4. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza, il gestore provvede al recupero del credito, applicando, oltre agli interessi moratori, una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30%, oltre le spese degli eventuali solleciti e le spese di notifica dell'atto di riscossione.
5. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 22 comma 2), si applica la penale di € 100,00.

Art. 24 – Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.
2. Nel primo semestre di applicazione della tariffa, il termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 è prorogato al 30 giugno.

Art. 26 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2003. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui ai sensi al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.